

**LINEE GUIDA ADOTTATE DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LO
SVOLGIMENTO DELLA PROVA ATTITUDINALE DI PROFESSIONISTI CHE HANNO
OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DEL PROPRIO TITOLO PROFESSIONALE AI FINI
DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI**

Articolo 1

(Contenuto della prova attitudinale)

1. La prova attitudinale prevista *dagli articoli 11 e 23* del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno presso la sede del Consiglio Nazionale. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento.
2. La Commissione, stabilisce il periodo in cui si svolgeranno le prove. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A) al presente regolamento, *secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo*.
3. La prova scritta, della durata massima di cinque ore, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta.
4. L'eventuale prova pratica, la cui durata è a discrezione della Commissione, consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attività professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.
5. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, oltre che su Ordinamento e Deontologia professionale.

Articolo 2

(Commissione d'esame)

1. Presso il Consiglio Nazionale è istituita una Commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio Nazionale, iscritti nell'Albo dei **Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** con almeno otto anni di anzianità. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università della Repubblica nelle materie elencate nell'allegato A) al presente decreto; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione o presso la Corte d'Appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano conseguito almeno la doppia valutazione di professionalità.

3. La Commissione è costituita con decreto del Ministro della Giustizia e dura in carica tre anni. La Commissione, presieduta da un componente designato dal Consiglio Nazionale, giudica e delibera con la presenza di almeno 3 componenti. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti. In caso di assenza o impedimento del presidente, la Commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dalla Commissione, tra i componenti della Commissione iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della Commissione nonché i compensi determinati dal Consiglio Nazionale sono a carico del predetto Consiglio.

Articolo 3
(Vigilanza sugli esami)

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla Commissione prevista all'articolo 3 in conformità alle disposizioni contenute nel **decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139**.

Articolo 4
(Svolgimento dell'esame)

1. Il richiedente presenta al Consiglio Nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato B) al presente documento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed a copia di un documento di identità.
Per la prima prova attitudinale che si svolgerà entro il mese di giugno 2019 le domande dovranno pervenire al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, P.zza della Repubblica 59, 00185 - Roma, entro il 30 aprile 2019.
Per la seconda prova attitudinale che si svolgerà entro il mese di novembre 2019 le domande dovranno pervenire al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili entro il 30 settembre 2019.
2. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta *o pratica* e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni e superiore a sessanta giorni. Al candidato sarà data comunicazione dell'esito della prova scritta e dell'eventuale data della prova orale entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta correzione degli esami.
3. Nel caso in cui il candidato non si presenti alla prova ovvero non superi la prova attitudinale, per essere ammesso alle successive sessioni di esame sarà necessario ripresentare la domanda con la relativa documentazione.

Articolo 5
(Valutazione della prova attitudinale)

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della Commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una

votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta, rappresentativo, comunque, del superamento di ciascuna delle misure compensative assegnate.

2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della Commissione.
3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la Commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'Albo.
5. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di quattro mesi.
6. Il Consiglio Nazionale dà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec.

Roma, 15 dicembre 2018

ALLEGATO A (articolo 2, comma 3)

Elenco delle materie per la sezione A dell'Albo (Commercialisti)

PROVA SCRITTA: - ragioneria generale e applicata
revisione aziendale
tecnica industriale e commerciale
tecnica bancaria
tecnica professionale
finanza aziendale
diritto privato
diritto commerciale
diritto fallimentare
diritto tributario
diritto del lavoro e della previdenza sociale
diritto processuale civile
contenzioso tributario

PROVA ORALE: - ragioneria generale e applicata
revisione aziendale
tecnica industriale e commerciale
tecnica bancaria
tecnica professionale
finanza aziendale
diritto privato
diritto commerciale
diritto fallimentare
diritto tributario
diritto del lavoro e della previdenza sociale
diritto processuale civile
contenzioso tributario
informatica
sistemi informativi
economia politica
matematica e statistica
legislazione e deontologia professionale

Elenco delle materie per la sezione B dell'Albo (Esperti contabili)

PROVA SCRITTA: - contabilità generale
contabilità analitica e di gestione
disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati
controllo della contabilità e dei bilanci
diritto civile e commerciale
diritto fallimentare
diritto tributario
diritto del lavoro e della previdenza sociale
sistemi di informazione ed informatica
- economia politica ed aziendale
- principi fondamentali di gestione finanziaria
- matematica e statistica

PROVA ORALE: - contabilità generale
contabilità analitica e di gestione
disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati
controllo della contabilità e dei bilanci
diritto civile e commerciale
diritto fallimentare
diritto tributario
diritto del lavoro e della previdenza sociale
sistemi di informazione ed informatica
- economia politica ed aziendale
- principi fondamentali di gestione finanziaria
- matematica e statistica

ALLEGATO B (articolo 5, comma 1)

Spett.Le
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
P.zza della Repubblica 59
00185 - Roma

Il/la sottoscritto/anato/a.....

il.....; cittadino/a

residente in

in possesso del Decreto Ministeriale di riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla
sezione dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili emesso in data

domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 o 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra.

Data e Firma

- (1) Ove sussista il requisito
- (2) A (Commercialista) o B (Esperto contabile)